

e soprattutto senza fare menzione di alcuno specifico. La norma sulle autorizzazioni, con questo preciso richiamo, non solo rende per tali trasporti più sensibile l'osservanza degli obblighi prescritti per tutti i veicoli, ma direttamente risale alle più comuni fonti della colpa, la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia, e questo duplice aspetto della responsabilità penale ipotizzata, la corte di merito, dopo quanto per rappresentar la situazione di diritto è stato premesso, osservò con la esauriente valutazione delle circostanze, che componevano il tessuto del fatto (*omissis*).

Preture

17. Milano 3 marzo 1942 — Pret. Onofri

Il fatto del cittadino italiano che sposa una straniera senza la prescritta autorizzazione del competente Ministero non cessa di essere reato per la circostanza che la celebrazione del matrimonio sia avvenuta in uno Stato estero (nella specie nello Stato della Città del Vaticano) — art. 2 r. d. legge 17 nov. 1938 n. 1728 contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana — art. 113, 89 libro primo cod. civ. 1939 (1).

Omissis. — Nessun dubbio può sorgere sull'esistenza del reato consumato dal Ciccolletti e sulla procedibilità nei suoi confronti. È vero che egli ha celebrato il matrimonio nella Città del Vaticano, secondo il rito canonico, è vero anche che detto matrimonio ha acquistato validità internazionale per effetto della Convenzione dell'Aja del 12 giugno 1902, resa esecutiva in Italia con r. d. 7 sett. 1905 n. 523 e con la trascrizione dell'atto relativo nei registri dello stato civile della città di Milano, ma è anche indiscutibile che il prevenuto ha violato il divieto posto ai cittadini italiani di contrarre matrimonio con persona di nazionalità straniera senza l'assenso del Ministero competente. Tale divieto accompagna il cittadino italiano dovunque si trovi, investendo il suo stato e la sua personalità giuridica; è ampio e assoluto, non tollera barriera internazionale e tanto meno una interpretazione del precetto, che la sancisce, perfettamente in contrasto con la palese volontà del legislatore, quale quella che tenderebbe ad una discriminazione patente e discendente dal presupposto della validità del matrimonio celebrato all'estero secondo il rito del luogo. Valido o meno il matrimonio, il precetto dell'art. 2 della legge rimane integro ed efficiente, tanto più che non si appoggia a questo o a quel principio generale del di-

ritto, ma ad una norma specifica del vigente codice civile libro primo, che all'art. 113 recita testualmente: « Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nelle sezioni prima di questo capo anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite ». E nella sezione prima all'articolo 89 cap. trattandosi di matrimoni di cittadini italiani con persone di nazionalità straniera, così si dispone: « Le leggi speciali determinano anche le condizioni che devono osservarsi per i matrimoni di cittadini italiani con persone di nazionalità straniera ». Dopo questo granitico substrato giuridico, dissertare su questo o su quel principio, su questa o su quella analogia, indurre o dedurre da fatti o da norme, potrà essere utile per una maggiore o più esatta comprensione del d. legge 17 nov. 1938, ma non potrà mai oscurare il chiaro ed esplicito significato della dizione letterale del predetto art. 2 (*omissis*).

BIBLIOGRAFIA

NUVOLONE P., *Il possesso nel diritto penale*, — Milano, Soc. Ed. Vita e Pensiero, 1942, 1 vol. in 8° di pag. xv-326.

La determinazione del concetto di possesso, nel campo del diritto penale, ha notevole importanza. E non soltanto per stabilire quali sono i suoi rapporti col concetto di possesso nel diritto civile, e per risolvere il problema ulteriore delle relazioni che ricorrono, in ordine al possesso, tra queste due branche del diritto, ma anche per ricercare se non sia possibile risalire a una nozione più ampia di possesso, alla quale si ricollegli la tutela apprestata dalle singole norme sia del diritto civile sia del diritto penale. A queste esigenze, poi, che sono proprie della scienza, si aggiungono quelle della pratica, che anch'esse richiedono che tale determinazione sia compiuta, in quanto a seconda del concetto che si abbia del possesso, nel campo del diritto penale, si risolvono diversamente vari casi che si possono presentare. Di qui le note teorie che si sono alternate e che sono tuttora oggetto di discussione.

Il Nuvolone, nel volume che offre all'attenzione degli studiosi, sottopone il problema del possesso nel diritto penale a disamina ampia, accurata e sempre interessante. Dopo aver discusso del concetto di possesso nel linguaggio comune e nel linguaggio del diritto civile (cap. I), e aver concluso che i due concetti non coincidono, sebbene abbiano lo stesso fondamento (pag. 39), affronta i due problemi dell'impostazione esegetica (cap. 2) e dell'impostazione dogmatica (cap. 3) della teoria del possesso nel diritto penale, rivolto a stabilire, il primo, il significato e l'accezione del termine possesso nelle norme penali, specie in relazione alle norme civili e, il secondo, in quale funzione

venga assunto il concetto di possesso nel diritto penale e, più precisamente, economia del reato. La prima si porta a schierarsi a favore del concetto relativo (pag. 59), la seconda, a dire che non basta prendere in considerazione il possesso come oggetto diretto della sanzione penale, ma occorre studiarlo anche nella sua funzione di oggetto indiretto del presupposto attivo dell'azione e di mezzo di tutela penale, corrispondendo a queste funzioni una particolare concezione del possesso, ed estendendosi la tutela statale dalle norme penali, oltre il possesso delle cose, fino al possesso dei diritti.

Raggiunti questi risultati, il libro giova nell'elaborazione dei concetti nei quali il possesso è, per lo studio come presupposto attivo (nei delitti di appropriazione, appropriazione di cose smarrite e di malversazione), come oggetto indiretto della tutela (nei delitti di sottrazione di cose comuni, di furto di invasione, di esercizio aragioni ecc.), e come illecito (nei delitti nei quali il possesso è stato di fatto penalmente illecito, penalmente illeciti di acquisto del possesso).

Questo riassunto, necessario del contenuto del volume lascia con quanta cura e completa esattezza esigenze giuridico-penali il studioso il suo tema, e quanto personale ha portato alla soluzione di questo difficile problema, considerabile anche dalla più recente dottrina, il possesso nella sua teoria e dando particolare rilievo, al possesso di cose, al possesso. Trattasi, in poche parole, di un lavoro con ampia preparazione, serietà e serietà d'intento, che con le sue giovani e vigorose qualità del giovane A. Porro vede che egli ritrarrà dalle soddisfazioni ancora maggiori che ha finora avute, pur essendo assai notevoli.

SH

DIREZIONE

Prof. Avv. E. A. Porro,
Sen. Mariano d'Ar

REDAZIONE

Porro dott. G., red
Frattini avv. Rodolfo - Pasot
Porro avv. Atti

AMMINISTRAZIONE

Società Editrice Li

Milano 1942 — Tip. Soc.

(1) Gli art. 113 e 89 libro primo 1939 sono diventati 115 e 91 nel codice civile 1942.